



COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11
Del 13-04-2015

Oggetto: Approvazione piano razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **tredecim** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente - Assente
Cristina Bellini	Sindaco	Presente
Michele Ciapetti	Consigliere	Assente
Ermes Casanova	Consigliere	Presente
Federica Gerri	Vice Sindaco	Presente
Amalia De Cecco	Consigliere	Presente
Carlo Gandossi	Consigliere	Presente
Sebastiano Fichera	Consigliere	Presente
Totali		Presenti 6 Assenti 1

Partecipa alla seduta l'assessore esterno sig. Nicola Danesi.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale Dott.ssa Enrica Pedersini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv.avv Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la normativa di riferimento e precisa che l'unica società partecipata direttamente dal Comune di Berlingo è Cogeme Spa, oltre all'azienda speciale Brescia Ovest solidale;

Non si registrano interventi da parte di consiglieri e assessori presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'attuale quadro normativo, di seguito riassunto, impone la razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti locali:

- i commi 27 - 28 art. 3 L. 244/2007 introducevano l'obbligo di confermare o attestare la funzionalità della partecipazione in società di capitali rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio;
- il comma 32 dell'art. 14 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010 che obbligava i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti a dismettere le loro partecipazioni entro il 30 settembre 2013, salvo specifiche e puntuali deroghe; ai comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti viene riconosciuta la possibilità di mantenere una sola società partecipata **è stato abrogato** con dall' *art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- i commi 1, 2, 3 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 che prevedevano l'obbligo di dismissione delle società che, operando nell'ambito dei servizi strumentali, registravano un fatturato 2011 nei confronti della PA di oltre il 90% del fatturato complessivo **sono stati abrogati** dall' *art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- l'art. 9 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 che prevedeva l'obbligo di soppressione, accorpamento o razionalizzazione degli oneri finanziari di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, nonché l'impossibilità di costituirne di nuovi **è stato abrogato** dall' *art. 1, comma 562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000,
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

ATTESO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

RILEVATO:

- che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- che al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013);

VISTO l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) stabiliscono che:

- al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al sopra citato comma 27;

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per

la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

VISTA E RICHIAMATA:

- la deliberazione C.C. n. 75 del 20.10.2010 recante ad oggetto: *“Ricognizione delle società partecipate dall’Ente e adempimenti connessi”, ai sensi dell’art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni. Art. 19, comma 2, lettera b) del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 102/2009.”*
- la deliberazione C.C. n. 46 del 28/11/2013 recante ad oggetto: *“Ricognizione delle società partecipate del Comune di Berlingo. Verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e dell’art.4, comma 1, del d.l. 95/2012.”*

RICORDATO che con la suddetta deliberazione n. 46 del 28/11/2013 veniva disposto quanto segue:

1) di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie controllate direttamente dal Comune di Berlingo:

- ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in quanto sono strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune, ai sensi degli articoli 13 e 113 TUEL;
- ai sensi dell’art. 14 comma 32, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2012 : a) negli anni 2010 -2011 -2012, in quanto presentano il bilancio in utile; b) non hanno subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non hanno subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

ND	Denominazione Capitale sociale	% partecipazioni	Oggetto sociale	Attività svolta e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1)	Cogeme – Servizi pubblici locali S.p.A. Capitale sociale: 4.216.000,00 Valore nominale:	1,761% n. azioni: 23947	Gestione servizi pubblici locali.		Diretta
2)	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale Capitale sociale:	9,99%	Gestione servizi pubblici locali.	Gestione sociali in attuazione del piano di zona.	Diretta

2) di prendere atto che, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione delle società strumentali pubbliche controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Berlingo, previsto dall’articolo 4, commi 1-3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le seguenti società non sono interessate dalla dismissione in quanto rientranti nel novero

delle “società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica” come tali sottratte, a’ sensi dell’art. 4 comma 3 del d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 nel testo convertito in legge n. 135/2012;

ND	Denominazione Capitale sociale	% partecipazioni	Oggetto sociale	Attività svolta per l’Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1)	Cogeme – Servizi pubblici locali S.p.A. Capitale sociale: 4.216.000,00 <i>Valore nominale: 74.235,70</i>	1,761% n. azioni: 23947	Gestione servizi pubblici locali.	nessuna	Diretta
2)	Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale Capitale sociale: 5.500,00	9,99%	Gestione servizi pubblici locali.	Esercizio di funzioni socio-assistenziali, in particolare quelle previste nel Piano di Zona.	Diretta
3)	Acque Ovest Bresciano Due srl Capitale sociale: 15.682.526,79 Capitale detenuto da Enti locali appartenenti all’ATO – Brescia	Partecipata da Cogeme Spa al 73.90%	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Indiretta
4)	Gandovere Depurazione Srl Capitale sociale	Partecipata da Cogeme Spa al 52%	Costruzione impianto depuratore acque reflue	nessuna	Indiretta
6)	Cogeme Nuove Energie S.r.l. Capitale sociale	Partecipata da Cogeme SPA al 100%	Realizzazione e gestione impianti energia elettrica anche da fonti rinnovabili	nessuna	Indiretta
7)	Cogeme S.I.I. Srl Capitale sociale	Partecipata da Cogeme SPA al 100%	Progettazione e realizzazione di opera pubbliche	nessuna	Indiretta

3) di prendere atto che, a seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società strumentali pubbliche controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Berlingo, previsto dall’articolo 4, commi 1-3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, la seguente società è interessata dalla dismissione in quanto in quanto ha conseguito nell’anno 2011 un fatturato a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato

ND	Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	Oggetto sociale	Attività svolta e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
5)	Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl	Partecipata da Cogeme SPA al 100%	Gestione riscaldamento e raffrescamento edifici pubblici	Affidamento <i>in house</i> servizio energia fino al 30/9/2028	Indiretta

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lo Statuto ;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 comma 2 lettera c) e 147-*bis* (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000, del Responsabile servizi affari generali dott.ssa Enrica Pedersini;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario rag. Eliana Benedetti;

Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare il presente atto al revisore unico del Comune per gli adempimenti di propria competenza;
- 4) di inviare il presente atto alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza al dettato normativo;
- 5) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla Società di cui sopra;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to avv Cristina Bellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Berlingo, li 13-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.

Berlingo, li 13-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Eliana Benedetti

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 136

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-04-2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Berlingo, li 16-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 12-05-2015

Berlingo, li 12-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Enrica Pedersini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.

Berlingo, li 16-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Enrica Pedersini



COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia



Allegato "a" alla delibera di C.C. n. 11
Del 13/04/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Enrica Pedersini

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA ISTITUITE SULLA BASE SI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Berlingo partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	Capitale sociale	Patrimonio ultimo esercizio chiuso	Risultato ultimo esercizio chiuso	Valore partecipazione	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1	Cogeme S.p.A.	1,761% n. azioni: 23947	4.216.000	81.283.171	3.556.581	1.431.396,64	Gestione servizi pubblici locali.	nessuna	Diretta
SOCIETA' CONTROLLATE DA COGEME SPA									
2	Acque Ovest Bresciano Due srl	73,90%	15.682.526,79	23.077.886,00	1.756.177,00	22.854,52	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Indiretta
3	Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl.	100%	110.000,00	2.810.071,00	150.357,00	49.485,35	Gestione riscaldamento e raffrescamento edifici pubblici	Affidamento in house servizio energia fino al 30/9/2028	Indiretta
4	Cogeme Nuove Energie S.r.l.	100%	50.000,00	1.294.679,00	238.162,00	22.799,30	Realizzazione e gestione impianti energia elettrica anche da fonti rinnovabili	nessuna	Indiretta
5	Gandovere Depurazione Srl	73%	25.000,00	65.749,00	- 31.569,00	845,22	Costruzione impianto depuratore acque reflue	nessuna	Indiretta
SOCIETA' COLLEGATE A COGEME SPA									
7	Linea Group Holding SRL	30,92%	189.494.116,00	203.118.664,00	8.809.089,00	1.105.804,72	Multiutilities	nessuna	Indiretta

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Si precisa che il comune di Berlingo non fa parte di comunità montane o consorzi.

In ogni caso, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), tali “*adesioni*” non sarebbero oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Cogeme Spa



E' la società patrimoniale, che controlla una serie di società operative. Gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui il servizio energia, l'illuminazione pubblica e i Servizi Cimiteriali.

La società Cogeme Spa è di proprietà del comune di Berlingo per il 1,761%.

Il Comune di Berlingo ha aderito a “Cogeme” sin dal lontano 1973 data della costituzione dell'impresa pubblica che, allora, non aveva la veste giuridica della “Spa”.

Il capitale di Cogeme Spa è di proprietà interamente pubblica. Attualmente è suddiviso tra settantuno comuni dislocati tra la Vallecamonica, la Franciacorta e la bassa bresciana;

Cogeme Spa si occupa essenzialmente di servizi pubblici e di interesse generale. Ferma la bontà e l'utilità del progetto societario Cogeme Spa, l'amministrazione, anche decidesse unilateralmente di liquidare la propria quota di capitale, è consapevole che gli enti che, in anni recenti, hanno tentato di cedere la propria partecipazione non hanno trovato “compratori”: né pubblici, né privati. Trattandosi di società “multipartecipata” soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del legislatore della Legge di Stabilità 2015 (non certo il “piano” del singolo comune di Berlingo).

Nel mese di dicembre 2014 con atto notaio Francesco Lessandrelli di Brescia rep n. 106.550 raccolta n. 37.022 del 14/11/2014 Cogeme spa ha incorporato Cogeme SII. Questa operazione va già nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore. La partecipazione diretta pertanto risulta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore ma si invita Cogeme Spa a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa, tenendo conto che trattandosi di partecipazioni plurime le decisioni strategiche dovranno essere assunte in un quadro collegiale.

2. AOB2 Srl



E' una società totalmente pubblica, partecipata da Cogeme Spa, dalle società e dai Comuni che attualmente gestiscono i Servizi Idrici integrati della zona Sebino-Franciacorta-Pianura Occidentale.

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, tuttavia è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL. A tal fine si invita Cogeme spa (partecipata diretta) a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione in merito all'esito della procedura per la costituzione del gestore unico.

3. LGH Srl (indiretta)



Cogeme Spa è, insieme a AEM (CR) l'azionista di riferimento di Linea Group Holding Srl (LGH), una delle principali multi utilities italiane.

Per LGH sono allo studio ipotesi di dismissione di parte della partecipazione attraverso quotazione in Borsa o cessione ad altro operatore, ma ad oggi non ci sono atti deliberati o sottoscritti. E intenzione del CDA mettere a disposizione dei soci entro il mese di luglio un documento complessivo per la valutazione delle operazioni di riordino delle partecipazioni Gruppo Cogeme.

La partecipazione indiretta è compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore

ma si invita Cogeme spa (partecipata diretta) a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa.

4. COGEME SERVIZI TERRITORIALI SRL (indiretta)

Cogeme Servizi Territoriali Locali

E' la società che gestisce i servizi energetici e altri servizi per le comunità locali. E' controllata al 100% da Cogeme spa e l'amministratore unico è Dario Fogazzi.

La procedura di alienazione esperita nell'estate 2013 è andata deserta, successivamente la normativa che obbligava la dismissione è stata soppressa. Attualmente le ipotesi di lavoro sono quelle di un conferimento della società in LGH oppure la dismissione attraverso procedure di gara.

Si ritiene che, essendo stata abolita la norma che prevedeva la dismissione, a tutt'oggi vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta, tuttavia si invita Cogeme spa, direttamente partecipato da questo comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento ovvero specifichi eventuale dismissione;

5. COGEME NUOVE ENERGIE SRL (indiretta)

Cogeme Nuove Energie

E' la società che gestisce i parchi fotovoltaici in Puglia. E' controllata al 100% da Cogeme spa e l'amministratore unico è Dario Fogazzi.

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore ma si invita Cogeme SPA a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa.

6. GANDOVERE DEPURAZIONE SRL (indiretta)

Gandovere Depurazione

E' la società di scopo per la realizzazione e la gestione del Depuratore del Gandovere a Torbole Casaglia. Cogeme detiene una quota del 73% e il presidente è Eugenio Taglietti.

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore, tuttavia è stata sottoscritta una lettera di intenti con A2A, per la costituzione di un unico soggetto gestore per l'ATO della Provincia di Brescia che incorporerebbe sia AOB2 sia Gandovere depurazione SRL. A tal fine si invita Cogeme spa (partecipata diretta) a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione in merito all'esito della procedura per la costituzione del gestore unico.

